



COMUNE DI DOGNA – PROVINCIA DI UDINE

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI A LOCATARI MENO ABBIENTI - ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R. N. 6/2003 - DECR. PRES. REGIONE FVG 27.05.2005 N. 0149/PRES. E SUCC. MOD. ED INT. -

CONTRIBUTO ANNO 2018

Articolo 1 - Finalità

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di promuovere la locazione di abitazioni a favore delle persone meno abbienti attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi di proprietà precedentemente sfitti, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione ai contributi.

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

1. Essere maggiorenne, avere la residenza/sede legale da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - a) Cittadini italiani,
 - b) Cittadini di Stati dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) Titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - d) Titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
2. essere proprietario di un immobile sito nel territorio regionale non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), sfitto alla data di pubblicazione del presente bando;
3. aver stipulato, successivamente al 28 marzo 2018 ed entro il 10 maggio 2018, per la prima volta, un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della L. n. 431/1998, con un conduttore avente i requisiti di cui al successivo art. 3 del presente bando;
4. essere in regola con i pagamenti ICI/IMU/TASI/TARI;
5. non aver stipulato il contratto di locazione con il coniuge, parenti e affini entro il secondo grado;
6. non aver stipulato il contratto di locazione per un alloggio inadeguato, secondo la definizione di inadeguatezza contenuta nell'art 5, comma 1, lettera d) del D.P.Reg. n. 0149/Pres/2005 inagibile.

Articolo 3 – Requisiti dei conduttori

Il conduttore dell'immobile dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. **Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del conduttore.**
- b) aver trasferito la residenza anagrafica del nucleo nell'alloggio oggetto della locazione. Se l'inizio della locazione non coincide con la data di stipula del contratto, il nucleo dovrà trasferire la propria residenza entro due mesi dalla data di inizio della locazione,
- c) per i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al D.P.C.M. 5.12.2014, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore ad € 11.150,00, l'incidenza del canone di locazione sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) deve essere superiore al 14%;
- d) per i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), di cui al D.P.C.M. 5.12.2014, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, compreso tra € 11.150,00 ed € 16.420,00, l'incidenza del canone di locazione sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) deve essere superiore al 24%
- e) l'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare del conduttore non deve superare l'importo di **€ 31.130,00**;
- f) per i nuclei familiari (del conduttore) costituiti da un solo componente, il valore dell'Indice I.S.E.E. di cui alle precedenti lettere c) e d) è elevato del 20%.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal conduttore, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Al fine della determinazione dell'incidenza del canone di locazione sull'indice I.S.E., il valore dei canoni è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.

Articolo 4 - Determinazione del contributo

Il contributo è determinato nella misura forfettaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione.

Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di **€ 3.100,00**.

L'erogazione del contributo è subordinata all'assegnazione al Comune dei fondi necessari da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

In caso di comproprietà il contributo è erogato integralmente ad un comproprietario qualora il medesimo sia stato autorizzato all'incasso del contributo, con atto scritto, da tutti gli altri comproprietari.

In relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 1-nonies della L.R. n. 6/2003 e giusta delibera della Giunta Comunale n. 35 del 14/03/2018, la quota del 5% degli stanziamenti complessivi per far fronte ai contributi in parola è riservato in via esclusiva ai richiedenti di età inferiore a 35 anni.

Articolo 5 – Contenuto, modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte esclusivamente su apposito modulo (allegato al presente bando) in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Dogna o scaricabile dal sito Internet del Comune (www.comune.dogna.ud.it).

Le domande potranno essere presentate, in tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (martedì e giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17.30), entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 10.05.2018**, presso l'Ufficio protocollo del Comune (Via Roma 20 – 33010 Dogna) e sottoscritte in presenza del funzionario addetto o inviate per posta, mediante raccomandata A/R (in questo caso, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data dell'ufficio Postale accettante) o inviate tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo: comune.dogna@certgov.fvg.it

Non verranno prese in considerazione domande presentate o spedite oltre il termine di scadenza.

In caso di comproprietà la domanda è presentata congiuntamente da tutti i proprietari o da un comproprietario debitamente autorizzato, con atto scritto, da tutti gli altri comproprietari.

La domanda, ai fini del suo accoglimento, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, comma 3.

L'operatore incaricato al ricevimento della domanda provvederà a rilasciare apposita ricevuta recante la data di avvenuta consegna. La ricevuta non costituisce accettazione dell'istanza e neppure certificazione del diritto ad usufruire del beneficio, ma solo attestazione dell'avvenuta presentazione della stessa agli uffici comunali. La ricevuta, inoltre, non costituisce certificazione di regolarità dell'istanza prodotta. L'istante, pertanto, non potrà opporre, neppure in giudizio, la ricevuta quale documento comprovante la regolarità dei dati contenuti nella propria domanda.

La ricevuta, infine, costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato (qualora la registrazione non fosse ancora avvenuta, copia della richiesta presentata all'Agenzia delle Entrate);
- 2) Copia dell'attestazione I.S.E.E. ed I.S.E. del conduttore dell'alloggio in corso di validità;
- 3) In caso di comproprietà e di presentazione della domanda da parte di un solo comproprietario, autorizzazione scritta da parte degli altri comproprietari alla presentazione della domanda ed all'incasso del contributo concesso;
- 4) Fotocopia di un documento di identità, qualora l'istanza non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- 5) Altri documenti eventualmente indicati nel modulo di domanda.

In caso di cittadini extracomunitari, oltre alla documentazione sopra indicata, deve essere allegata anche la fotocopia di un valido titolo di soggiorno. Se tale documento risulti scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo.

Il Comune di Dogna si riserva di richiedere, all'occorrenza e per finalità di completamento dell'istruttoria delle domande, ulteriore documentazione; la richiesta sarà disposta mediante raccomandata A/R o con altri mezzi idonei ad assicurarne la ricezione da parte del destinatario e con l'assegnazione di un congruo termine entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa. Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà respinta; il Comune non risponde dell'eventuale irreperibilità del richiedente rispetto alla predetta tempistica.

Articolo 7 – Concessione ed erogazione dei contributi

A seguito della quantificazione del fabbisogno necessario a copertura dei presenti interventi, il Comune provvederà a richiedere alla Regione Friuli Venezia Giulia la richiesta di finanziamento.

La Regione assegnerà i fondi necessari a copertura del fabbisogno richiesto, nei limiti delle risorse disponibili.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione siano quantitativamente inferiori all'importo totale richiesto dal Comune, i contributi spettanti a ciascun richiedente saranno proporzionalmente ridotti.

L'esito delle istanze pervenute e le informazioni in merito all'erogazione dei contributi saranno rese note agli interessati mediante comunicazione scritta, a cura dell'ufficio competente.

Si rende noto che, in ottemperanza all'art 1 comma 898 e seguenti della L. n. 208/2015 è fatto divieto all'Amministrazione Comunale di effettuare liquidazioni di contributi in contanti per importi superiori ad € 3.000,00.

Articolo 8 – Informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Le informazioni ed i dati personali dei richiedenti verranno trattati sia su supporto cartaceo che elettronico al solo scopo dell'espletamento delle operazioni finalizzate alla concessione del contributo; i dati medesimi saranno trasferiti in tutto o in parte all'Amministrazione Regionale - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio Edilizia residenziale.

Le informazioni ed i dati personali dei richiedenti potranno essere altresì trasmesse ad altre Amministrazioni Pubbliche, ove necessario, in occasione dell'espletamento di eventuali controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti medesimi.

Il provvedimento di concessione/erogazione del contributo sarà inoltre pubblicato sul sito web del Comune di Dogna in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Titolare del trattamento è il Comune di Dogna; Responsabile del trattamento è il Titolare della P.O. Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva del Comune di Dogna, dr.Simone Peruzzi

Articolo 9 – Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 445/2000 e succ. mod. ed int., spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà esser restituito gravato degli interessi legali, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.Lgs. n. 445/2000 e succ. mod. ed int.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431/98, alla L.R. n. 6/2003, al Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 27.05.2005, n. 0149/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la normativa vigente in materia.

Il Comune di Dogna si riserva comunque la facoltà di modificare i contenuti del presente bando qualora la Regione Friuli Venezia Giulia o altro ente competente intervenga con una modifica al Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0149/Pres/2005 e/o fornisca ulteriori precisazioni legislative in merito alla previsione dei criteri restrittivi adottati dalla Regione stessa in relazione al requisito della residenza dei richiedenti i benefici di cui al presente bando.

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che l'Ufficio competente alla valutazione delle istanze di contributo ed alla richiesta di informazioni è l'Ufficio Amministrativo e Affari Generali del Comune di Dogna, Via Roma 20 – 33010 Dogna, tel. 0428/93000, e-mail: anagrafe@comune.dogna.ud.it, PEC comune.dogna@certgov.fvg.it; il Responsabile del servizio e del procedimento è il Dr.Simone Peruzzi

Dogna, li 28/03/2018

II T.P.O. AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA TECNICA
MANUTENTIVA



- dr.Simone Peruzzi -